

STATUTO

POLISPORTIVA BACCHERETO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE – A.P.S.

Articolo 1 – Denominazione e sede

L'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, non commerciale, operante nel settore sportivo dilettantistico, ricreativo e culturale denominata «**POLISPORTIVA BACCHERETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE – A.P.S.**» in breve **POLISPORTIVA BACCHERETO A.S.D.C – A.P.S.** svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

La polisportiva ha sede legale e sede operativa a Carmignano (PO), via Molinaccio n. 7.

Articolo 2 – Scopo

1. L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera K, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* compresa l'attività didattica (art. 5, lettera T, CTS);

2. La polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

Luigi Belli

Luigi Belli

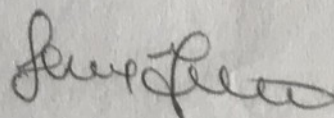
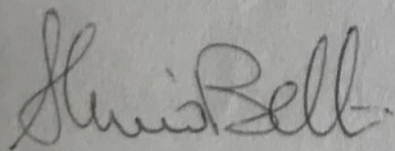
apporto associativo. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle *limitazioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La polisportiva ha lo scopo di offrire ai giovanissimi, ai giovani e agli adulti la possibilità di svolgere e vivere l'attività sportiva come movimento di educazione e di maturazione umana secondo una visione ispirata alla concezione – educazione cristiana dell'uomo e della realtà. È necessaria la presenza di un Sacerdote che partecipi alla vita della Polisportiva, perché offra il suo contributo alla realizzazione delle finalità educative della società.

La polisportiva, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Nella propria sede la polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

4. La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità: l'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo. Essi sono normati secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore e assicurati in base le indicazioni dell'articolo 18 del Codice del terzo Settore. Ai fini del raggiungimento dei propri scopi può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.



6. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni sportive di appartenenza, sia nazionali che internazionali, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti e/o la federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

9. La polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

10. La polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un comitato di coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive e ratificato dall'assemblea dei soci, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.

Articolo 3 – Durata

1. La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento all'ente di promozione sportiva o alla federazione di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte della polisportiva, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai

Luigi Belli

Luigi Belli

1. I soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria;
 - b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d. scioglimento della polisportiva ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

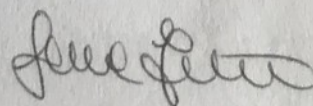
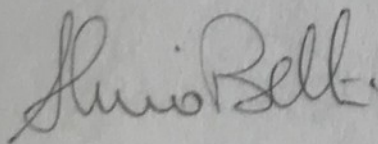
Articolo 7 – Organi

Gli organi della polisportiva sono:

- a. l'assemblea generale dei soci;
- b. il presidente;
- c. il consiglio direttivo;
- d. l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.



1. I soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria;
 - b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d. scioglimento della polisportiva ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

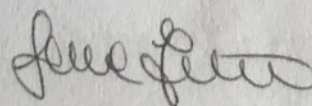
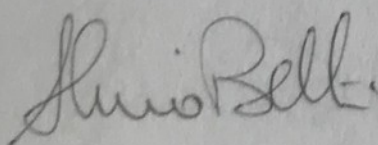
Articolo 7 – Organi

Gli organi della polisportiva sono:

- a. l'assemblea generale dei soci;
- b. il presidente;
- c. il consiglio direttivo;
- d. l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.



3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli associati.
2. Ciascun associato ha *un voto*. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o qualsiasi altro mezzo idoneo a portarne a conoscenza tutti gli interessati. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta inderogabilmente all'assemblea deliberare:
 - sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva;

Luigi Belli

Luigi Belli

- sulla nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 7 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- sulla approvazione del bilancio di esercizio;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- sulla esclusione degli associati;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- su tutti gli argomenti attinenti alla vita che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
4. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o qualsiasi altro mezzo idoneo a portarne a conoscenza tutti gli interessati. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

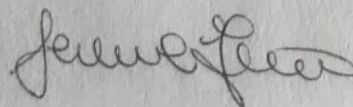
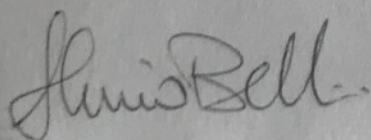
Luca Belli

Luca Belli

- a. approvazione e modificazione dell'Atto costitutivo e lo statuto sociale;
- b. sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- c. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- d. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della polisportiva;
- e. scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, compreso il presidente. La nomina del Presidente spetta all'assemblea ordinaria elettiva. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. È fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione



di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

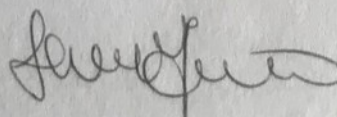
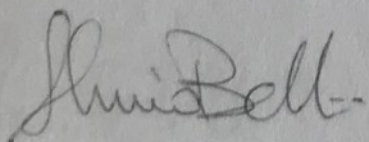
Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività sportiva da queste gestita.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;



- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il presidente

Il Presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

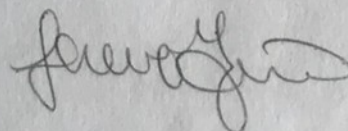
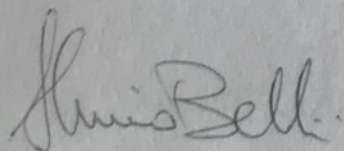
Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1), art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in



conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 – Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio della polisportiva da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria della polisportiva.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

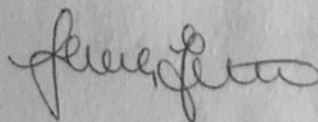
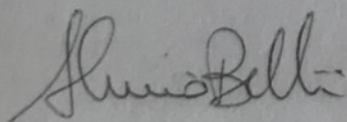
4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

5. il Bilancio approvato è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

6. al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale art. 14 cts c.2);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (Bilancio Sociale art. 14 cts comma 1).

Articolo 22 – Anno sociale



l'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti: dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, rendite patrimoniali, dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale organizzate dalla polisportiva di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, dai proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 – Sezioni territoriali

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

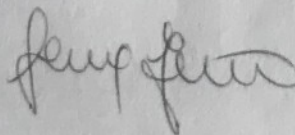
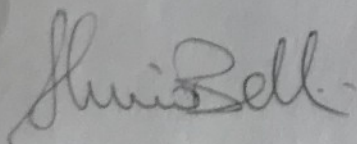
Articolo 25 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo qualora attivato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Articolo 26 – Clausola compromissoria



tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalle federazioni sportive o enti di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altri enti del Terzo settore che perseguano finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, dai regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la polisportiva è affiliata, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

